



Procura Federale

COMMISSIONE VII SENATO

AFFARE n. 373 (PROSPETTIVE DI RIFORMA DEL CALCIO ITALIANO)

AUDIZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE F.I.G.C.

- **Normativa di riferimento:**

Le funzioni e le attività dell'Ufficio della Procura F.I.G.C. sono dettate dallo Statuto Federale e dal Codice della Giustizia Sportiva della F.I.G.C., che nel 2014 hanno recepito i contenuti della Riforma del C.O.N.I. dello stesso anno, con la quale il Comitato Olimpico ha emanato il c.d. Codice unico della giustizia Sportiva C.O.N.I. (dopo l'approvazione della prima versione del Codice l'11 giugno 2014, con la successiva deliberazione 15 luglio 2014, n. 1518 il Consiglio Nazionale del C.O.N.I. ha adottato il Codice della giustizia sportiva) che *“regola l'ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia innanzi alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate”* (art. 1), imponendo a tutte le Federazioni sportive di recepirne i contenuti. Il codice unico C.O.N.I. ha, di fatto, disciplinato il processo disciplinare sportivo, prevedendo quali siano gli Organi della Giustizia Sportiva, le procedure di nomina, le competenze e i tempi per la conclusione di ogni fase del procedimento, il cui carattere vincolante ha dato vita alla c.d. *“omogeneizzazione della giustizia sportiva”*. E così, il nuovo Codice di giustizia sportiva della F.I.G.C. è stato emanato con Decreto del Commissario ad acta del 30 luglio 2014, approvato con Deliberazione del Presidente del C.O.N.I. n. 112/52 del 31.7.2014 e pubblicato con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 36/A del 1° agosto 2014. La versione oggi vigente di Codice di Giustizia Sportiva,



Procura Federale

radicalmente innovata rispetto alla precedente, è stata approvata dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., con Deliberazione n. 258 dell'11 giugno 2019, e pubblicata con C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019, con successive modifiche intervenute da ultimo nell'aprile 2023.

- **Articolazione dell'Ufficio della Procura F.I.G.C.:**

L'ufficio del Procuratore F.I.G.C., ai sensi dell'art. 34 dello Statuto F.I.G.C. e dell'art. 116 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. (di seguito C.G.S.) si compone del Procuratore Federale, di cinque Procuratori aggiunti - di cui uno con funzioni di Procuratore Federale Interregionale, che svolge le funzioni di direzione e coordinamento delle Sezioni interregionali, di circa 60 (sessanta) Sostituti Procuratori e di circa 300 Collaboratori.

- **Le nomine:**

le nomine di Procuratore federale, di Procuratori Federali Aggiunti, di Sostituti procuratori federali avvengono, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto F.I.G.C., previo avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale della F.I.G.C. e previa verifica - da parte della Commissione di Garanzia istituita presso la Federazione - delle candidature presentate dagli interessati, in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 dello stesso Statuto. All'esito dei controlli, la Commissione indica al Consiglio federale la lista dei nominativi di tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti ed il Consiglio Federale procede alle nomine. Le nomine dei collaboratori vengono effettuate direttamente dal Consiglio Federale.

L'art. 35 dello Statuto F.I.G.C. definisce i requisiti di nomina:



Procura Federale

comma 2: Possono essere nominati Procuratore federale o Procuratore federale Aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano: a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo; b) magistrati di qualsiasi giurisdizione anche a riposo; c) avvocati dello Stato, anche a riposo e notai; d) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine; e) alti ufficiali delle forze dell'ordine, anche a riposo.

comma 3: Possono essere nominati Sostituto procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano: a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo; b) magistrati di qualsiasi giurisdizione anche a riposo; c) avvocati dello Stato, anche a riposo e notai; d) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine; e) iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; f) ufficiali delle forze dell'ordine anche a riposo; g) laureati in materie giuridiche, con due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

Il mandato ha durata quadriennale.

I componenti degli Organi della giustizia sportiva e della Procura federale prestano la propria opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese nella misura prevista dai regolamenti federali.

- **Competenze:**

ai sensi dell'art. 33, comma 7 dello Statuto F.I.G.C., le competenze degli Organi della giustizia sportiva e le relative procedure sono stabilite dal Codice di giustizia sportiva federale, in conformità con quanto previsto dai Principi di Giustizia



Procura Federale

Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. e dal Codice della Giustizia Sportiva adottato dal C.O.N.I., nonché dalle disposizioni degli articoli 12 bis, 12 ter, 12 quater dello Statuto del C.O.N.I..

Nel dettaglio:

- il Procuratore Federale dirige e coordina tutte le funzioni inquirenti e quelle requirenti della Procura Federale, ad eccezione di quelle attribuite agli organi del C.O.N.I. per le violazioni in materia di doping (per le quali sono istituite presso il C.O.N.I. la Procura Antidoping ed il Tribunale Nazionale Antidoping)
- I procuratori Federali Aggiunti e i sostituti Procuratori coadiuvano il Procuratore Federale. Segnatamente il sottoscritto ha organizzato l'attività secondo delle deleghe specifiche, in base alle quali ha assegnato a ciascun Procuratore Aggiunto la gestione ed il coordinamento dei procedimenti disciplinari, in base al criterio della materia trattata.
- Il Procuratore Federale Interregionale svolge le funzioni di direzione e coordinamento delle Sezioni interregionali, che in virtù dell'art. 117 del C.G.S. F.I.G.C. sono: a) Sezione interregionale dell'area nord che ha competenza per le regioni Liguria, Piemonte, Val D'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia; b) Sezione interregionale dell'area centro che ha competenza per le regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna; c) Sezione interregionale dell'area sud che ha competenza per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Le Sezioni interregionali della Procura federale svolgono le funzioni inquirenti e requirenti nei procedimenti di competenza dei Tribunali federali territoriali compresi nell'area di rispettiva competenza, ad eccezione delle funzioni



Procura Federale

riguardanti i controlli delle gare e la prova televisiva relativi a qualsiasi competizione che restano affidate esclusivamente al Procuratore federale, ai Procuratori aggiunti, ai Sostituti procuratori ed ai collaboratori a ciò delegati.

- I Collaboratori svolgono esclusivamente le attività inquirenti dell'Ufficio.

- **La Procura Generale dello Sport**

Tutte le funzioni inquirenti e requirenti dell'Ufficio di Procura sono sottoposte al vaglio della Procura Generale dello Sport operante presso il C.O.N.I., istituita con la Riforma del codice unico nel 2014 con il compito *“di coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali”*.

Sin dall'inizio dell'instaurazione di ogni procedimento disciplinare e fino all'esercizio dell'azione disciplinare o alla conclusione delle indagini con un provvedimento d'archiviazione le valutazioni e le scelte svolte dall'Ufficio del Procuratore Federale devono passare il vaglio della Procura Generale dello Sport.

E segnatamente:

- 1) Ogni Procura Federale, al momento dell'apertura di un procedimento, deve avvisare la Procura Generale dello Sport, iscrivendo la relativa notizia *criminis* (l'esposto, la segnalazione, la notizia stampa acquisita) nell'apposito Registro istituito ai sensi dell'art. 53 del Codice C.O.N.I.;
- 2) Alla scadenza dei termini previsti per lo svolgimento delle indagini (60 giorni) ogni eventuale proroga (la prima di quaranta giorni e la seconda di ulteriori venti giorni), la Procura Federale deve formulare la relativa richiesta alla Procura Generale dello Sport che, ove non abbia osservazioni, la concede;



Procura Federale

- 3) Il Procuratore Federale deve comunicare alla Procura Generale dello Sport l'avvio dell'azione disciplinare;
- 4) Se non ritiene di esercitare l'azione disciplinare, il Procuratore Federale comunica entro dieci giorni dalla conclusione delle indagini alla Procura Generale dello Sport il proprio intendimento di procedere all'archiviazione e la P.G.S. può formulare osservazioni in ordine alla non condivisione dell'intenzione del Procuratore Federale di procedere all'archiviazione nonché disporre il c.d. deferimento coattivo o dare ulteriori termini per approfondimenti istruttori, fino ad avocare il procedimento ove se ne verificano i presupposti normativi;
- 5) Il c.d. patteggiamento post comunicazione di conclusione indagini (l'equivalente nel procedimento disciplinare sportivo dell'avviso previsto nel procedimento penale dall'art. 415-bis c.p.p.), deve passare al vaglio del Procuratore generale dello Sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi e eventualmente richiedere al Procuratore Federale di rivalutare i termini dell'accordo perché ritenuto non congruo;
- 6) Inoltre, la Procura Generale dello Sport può, in ogni momento dell'*iter* procedurale in cui si sviluppa il procedimento disciplinare sportivo, richiedere alle singole Procure federali l'acquisizione di atti o documenti e può invitare il capo della Procura federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici.



Procura Federale

- 7) La Procura Generale dello Sport può, altresì, richiedere le risultanze di un procedimento penale alle Procure della Repubblica competenti e, in caso di accoglimento della richiesta, trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore federale della Federazione Sportiva competente.
- 8) La Procura Generale dello Sport ha, inoltre, nei casi di avvenuto superamento dei termini per la conclusione delle indagini, oppure di richiesta di proroga degli stessi, il potere di avocare, con provvedimento motivato, l'attività inquirente non ancora conclusa. Il potere di avocazione può essere altresì esercitato nei casi in cui emerga un'omissione di attività di indagine tale da pregiudicare l'azione disciplinare e nei casi in cui l'intenzione di procedere all'archiviazione sia ritenuta irragionevole¹.

Pertanto, nel sistema vigente poteri molto penetranti sono accentrati presso la Procura Generale dello Sport del C.O.N.I., a cui è devoluto di coordinare e pertanto di uniformare l'azione delle Procure delle Federazioni Sportive.

¹ L'art. 51 del Codice CONI, ai commi 6 e 7, in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 *ter* dello Statuto CONI, prevede "6. La Procura generale dello sport può disporre, per atto motivato sottoscritto dal Procuratore generale, l'avocazione nei casi previsti dall'art. 12 *ter* dello Statuto del Coni. La motivazione deve dare conto delle ragioni specifiche per le quali la proroga del termine per le indagini del procuratore federale non appare misura adeguata ovvero della concreta omissione che espone a pregiudizio la conclusione dell'azione disciplinare o, infine, delle circostanze la cui gravità e concordanza fanno escludere la ragionevolezza dell'intendimento di procedere all'archiviazione. 7. L'avocazione non può essere disposta se non dopo che la Procura generale dello Sport abbia invitato il Procuratore Federale ad adottare, entro un termine ragionevole, specifiche iniziative o concrete misure ovvero, in generale, gli atti in difetto dei quali l'affare può essere avocato. Nel caso di superamento della durata stabilita per le indagini preliminari, la Procura generale dello Sport, con tale invito, può rimettere in termini il Procuratore federale per un tempo ragionevole e comunque non superiore a venti giorni, ove ritenga utilmente praticabili nuovi atti.". Al successivo art. 52 disciplina la procedura dell'applicazione di un Procuratore nazionale dello sport alla Procura federale per la trattazione del procedimento della cui avocazione si tratta.

L'art. 5. In tutti i casi in cui la Procura generale dello Sport abbia disposto l'avocazione dell'attività di indagine, il Procuratore generale dello sport applica alla procura federale uno dei procuratori nazionali dello sport di cui al comma 7 ai fini dell'esercizio della relativa attività inquirente e requirente, anche in sede dibattimentale. L'applicazione dura fino alla conclusione dei gradi di giustizia sportiva relativi al caso oggetto dell'azione inquirente avocata.



Procura Federale

- **Funzioni inquirenti della Procura F.I.G.C..**

La funzione inquirente della Procura Federale si esplica sui campi di gioco e nelle indagini federali.

a) Per quanto riguarda il calcio giocato, per ogni partita di calcio professionistico dei campionati di Serie A, B e Lega Pro, e del calcio femminile professionistico, gli appartenenti alla Procura Federale effettuano il c.d. controllo gara: si tratta di una attività complessa e sistematica.

Si consideri che ci sono attualmente 20 squadre di serie A, 20 squadre di Serie B e 60 squadre di Lega Pro, più 10 squadre femminili che partecipano al campionato femminile di Serie A. Dunque per un totale di 110 squadre professionistiche che controlliamo per ogni giornata di campionato.

Si tratta di 55 partite per ogni turno di campionato professionistico: 10 di Serie A, 10 di Serie B, 30 di Lega Pro e 5 di Serie A femminile

Poi in determinate situazioni di criticità che ci vengono segnalate per le gare dei Campionati dilettanti (anche dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive se vi sono degli indici di "allerta" per ragioni di ordine pubblico) o ad esempio durante le fasi di play off e play out che si svolgono alla fine dei Campionati per determinare le squadre che vengono promosse alla Serie superiore o che vengono retrocesse alla Serie inferiore, svolgiamo anche in quei casi e su quei campi l'attività di controllo gara.

In buona sostanza si tratta di circa 2.100 controlli gara per ogni stagione sportiva, per i quali, alla fine, fornirò il dettaglio dei numeri relativi alle attività svolta dalla Procura Federale.



Procura Federale

Con il c.d. controllo gara la Procura Federale, attraverso i propri “ispettori” presenti all’interno dell’impianto di gioco, è chiamata a verificare, durante la partita, con compiti sostanzialmente notarili di segnalazione al Giudice Sportivo, redigendo un “referto” che si unisce a quello dell’arbitro, i comportamenti delle tifoserie (ad esempio i cori di discriminazione razziale), gli eventuali comportamenti antiregolamentari dei soggetti ammessi sul campo di gioco o negli spogliatoi prima della partita, durante l’intervallo e all’uscita dei calciatori dal campo, e i comportamenti in campo non visti dal Direttore di gara e dai suoi assistenti.

A questa attività legata al campo di gioco, si aggiunge la c.d. prova TV, disciplinata dall’art. 61 del CGS F.I.G.C., in base alla quale, per ogni partita di Serie A, Serie B e Coppa Italia, un “ispettore” esamina le partite visionando le riprese televisive, per verificare se si sono verificate in campo condotte violente o gravemente antisportive o vi sia stato l’uso di espressioni blasfeme non viste dall’Arbitro e dal VAR.

In tal caso, il sottoscritto procede a far pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16:00 del giorno feriale successivo a quello della gara, il quale poi decide sulla scorta dell’esame delle immagini televisive fornite dall’Ufficio.

b) Quanto alle attività inquirenti correlate allo svolgimento di procedimenti disciplinari sportivi, questi ultimi possono essere avviati:

- su segnalazione di terzi, ovvero su denunce, esposti di tesserati, di Dirigenti federali o di soggetti non tesserati che circostanziano la sussistenza di un presunto illecito, fatta eccezione per le segnalazioni anonime. La norma



Procura Federale

introdotta con la riforma C.O.N.I. del 2014 e trasposta nell'art. 118 del CGS F.I.G.C., prevede, infatti, che *“Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante.”*

- su segnalazione di componenti federali, delle leghe dei Comitati o della stessa Federazione;
- su segnalazione della Procura Generale dello Sport;
- d'ufficio, quando ad esempio la notizia di un possibile fatto di rilievo disciplinare si apprende dalla stampa, nazionale e locale.

Vi sono, poi, ambiti, quali ad esempio la materia gestionale ed economica, ovvero tutti gli illeciti legati al controllo sui pagamenti periodici delle società professionistiche ai propri tesserati degli emolumenti o dei contributi previdenziali, nonché l'ambito dei controlli sulle cessioni di quote delle società professionistiche e quelli conseguenti al rilascio delle Licenze Nazionali in sede di ammissione ai Campionati, ove l'instaurazione del procedimento disciplinare consegue a segnalazioni delle competenti Commissioni di Vigilanza della Federazione (COVISOC, Commissione Acquisizione e Partecipazioni societarie, Covisod per i criteri infrastrutturali, organizzativi ed economici in sede di Licenze Nazionali)

Una volta acquisita la notizia, la Procura procede all'iscrizione nell'apposito registro, entro trenta giorni dalla sua ricezione, secondo le modalità prescritte dall'art. 53 del Codice C.O.N.I.; la Procura, a quel punto, procede ad espletare le indagini di propria competenza.



Procura Federale

I poteri inquirenti della Procura Federale sono molti limitati rispetto a quelli dell'Autorità Giudiziaria.

La Procura Federale può soltanto:

- audire i soggetti sottoposti alle indagini, gli esponenti ed i tesserati coinvolti nella vicenda. Può, altresì, audire le persone informate sui fatti. I soggetti non tesserati per la F.I.G.C. non hanno alcun obbligo di presentarsi dinanzi alla Procura Federale.
- acquisire prove documentali sia dagli Uffici federali, sia dai tesserati e dalle società, nonché attingere da atti di indagine penali o da Uffici statali (per esempio visure camerali, informazioni e certificazioni dagli uffici anagrafici comunali).
- procedere a confronti fra soggetti sottoposti ad indagini se vi è un quadro investigativo contraddittorio o, peggio, inverosimile.

Si tratta, come è ragionevole che sia, di poteri propri di una giustizia “domestica”, nell’ambito di un consesso associativo ove naturalmente non sono, e non possono essere previsti, poteri coercitivi, né alcuna limitazione per le libertà dei soggetti appartenenti all’Ordinamento sportivo.

La fase delle indagini è scandita da termini perentori. Come già accennato, alla scadenza del primo termine di 60 giorni dall’apertura del procedimento, la Procura Federale può richiedere alla Procura Generale dello Sport una proroga di 40 giorni e, ove necessario, una ulteriore proroga di 20 giorni.

Il termine massimo per chiudere una indagine sportiva è di 120 gg.



Procura Federale

- **La fase requirente**

Una volta concluse le indagini, il Sostituto Procuratore titolare, con il vaglio del Procuratore Federale o del Procuratore Federale aggiunto delegato, valuta le emergenze probatorie.

Due sono le possibili decisioni: archiviare o esercitare l'azione disciplinare.

Nel primo caso, la Procura Federale trasmette un "intendimento di archiviazione" alla Procura Generale dello Sport, la quale procede ad un ulteriore vaglio e, se ritiene, formula delle osservazioni alla Procura Federale, potendo anche non condividere la decisione e richiedere l'esercizio dell'azione disciplinare o l'espletamento di ulteriori indagini.

Solo dopo il placet della Procura Generale dello Sport, la Procura Federale provvede a comunicare alle parti interessate l'avvenuta archiviazione del procedimento.

Nel caso si ritenga di avere elementi di prova sufficienti a sostenere l'accusa nel futuro giudizio, la Procura Federale procede all'esercizio dell'azione disciplinare che, dalla riforma del C.O.N.I. del 2014, si articola in due fasi, del tutto sovrapponibili al processo penale:

- La comunicazione di conclusione dell'indagine (di seguito CCI);
- Il deferimento.

La CCI è sostanzialmente l'avviso di conclusioni delle indagini disciplinato dall'art. 415-bis c.p.p. nel processo penale, atto con il quale la Procura Federale avvisa i soggetti coinvolti negli illeciti che intende procedere con l'esercizio dell'azione disciplinare sportiva, indicando la specifica incolpazione.



Procura Federale

I soggetti avvisati hanno un termine per depositare memorie o chiedere di essere sentiti.

Nell'audizione la Procura non ha più poteri inquirenti ma deve limitarsi a raccogliere le dichiarazioni dei soggetti avvisati ed eventualmente acquisire documenti.

Questa fase può sfociare in una archiviazione post CCI.

Se la fase difensiva si conclude senza offrire elementi contrari al quadro accusatorio già definito, si notifica ai soggetti attinti dalla CCI l'atto di deferimento, che è l'atto di esercizio dell'azione disciplinare.

In virtù del deferimento si svolgerà il dibattimento dinanzi al Tribunale Federale competente.

Nel processo sportivo, le funzioni requirenti vengono svolte dal Procuratore Federale o da un Sostituto Procuratore delegato.

- **Dati Statistici**

PROCEDIMENTI INSTAURATI:

- Nella stagione sportiva 2022/2023 sono stati instaurati **1218 procedimenti** disciplinari, di cui n. 286 con affidamento diretto (procedimenti che non richiedono attività istruttoria) e 932 con indagini (procedimenti che richiedono attività istruttoria).
- Nella stagione corrente 2023/2024, fino al 30 aprile 2024, sono stati instaurati **1066 procedimenti**, di cui 325 con affidamento diretto e 741 con Indagini



Procura Federale

Ai procedimenti ed ai provvedimenti appena elencati, si deve aggiungere il numero di altri “fascicoli” che non determinano lo svolgimento di procedimenti disciplinari. Si tratta degli:

ACCERTAMENTI RICHIESTI DAGLI ORGANI DI GIUSTIZIA FEDERALI E ALTRI ORGANI FEDERALI:

- Nella stagione sportiva 2022/2023 sono stati svolte **59 indagini delegate**
- Nella stagione corrente 2023/2024, fino al 30 aprile 2024, **78 indagini delegate**

UDIENZE DINANZI AGLI ORGANI GIUDICANTI

- Nella stagione corrente 2023/2024, fino al 30 aprile 2024, si sono svolte dinanzi al Tribunale Federale Nazionale **260 udienze**; dinanzi ai Tribunali Federali Territoriali **398 udienze**; dinanzi alla Corte Federale d’Appello **91 udienze**.

CONTROLLI GARA

Nella stagione 2022/2023 sono stati svolti complessivamente **2.100 controlli gara**.